



Sent. n.356/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dal Sigg.ri Magistrati

dott.Anna Bombino Presidente F.F.

dott.Eugenio Musumeci Consigliere

dott.Alessandra Sanguigni I° Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 76500 del registro di Segreteria ad istanza della procura regionale nei confronti di:

1)DELL'ACCIO Walter nato a Anzio (RM) il 20.8.1973 ivi residente alla via Pitagora n. 11/A, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Fiorillo del Foro di Velletri e domiciliato presso il suo studio in Anzio via Mencacci 3;

2)PLACIDI Patrizio, nato ad Anzio (RM) il 6.9.1953 ivi residente in via San Vito n.68, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Pisani e Fernando Ianniello

ed elettivamente domiciliato in Roma c. ne Clodia 36/A presso il loro studio;

Visti gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 30 maggio 2019, con l'assistenza del segretario dott. Sarina Anna Ponturo, il relatore cons. Anna Bombino, il P.M. nella persona del V.P.G. dott. Massimiliano Minerva; gli avv.ti Pisani e Fiorillo;

Ritenuto in

FATTO:

Con atto di citazione del 20 dicembre 2018, ritualmente notificato, la Procura regionale ha evocato in giudizio i convenuti per ivi sentirli condannare al risarcimento in favore del Comune di Anzio nella misura del 50% ciascuno dell'importo complessivo di euro 157.123,21 oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia.

Esponeva il requirente che la Compagnia di Nettuno della Guardia di finanza aveva svolto attività di polizia giudiziaria compendiata nell'informativa prot. 378563 del 4.9.2014 (da cui era scaturito l'apertura del procedimento penale n. 321/14/21 per abuso d'ufficio presso la procura di Velletri a carico del Dirigente dell'Ufficio Ambiente e Sanità del Comune di Anzio, ing dell'Accio Walter,

dell'Assessore all'Ambiente e Sanità Placidi Patrizio ed il Consigliere comunale Salsedo Valentina) diretta a verificare la corretta applicazione di normative nazionali e regionali allora vigenti (2009-2014) in ordine alla assegnazione, proroga ed esecuzione del Servizio di manutenzione e gestione del verde pubblico alle cooperative sociali: P.A.N.A. ( dall'1.9.2009 al 30.6.2011; G.I.V.A ( 1.3.2012 al 31.12.2013), "Il Quadrifoglio" (dal 16.8.2011 al 30.6.2013).

Le indagini avevano consentito di accertare e quantificare un danno erariale per l'importo di €. 157.123,21, in relazione agli affidamenti in favore delle cooperative sociali P.A.N.A. e GIVA per i quali gli organi di investigazione avevano rilevato una serie di irregolarità così sinteticamente riassunte:

A) Con riferimento alla cooperativa P.A.N.A., la Procura regionale rilevava che il Comune di Anzio aveva assegnato ininterrottamente, dall'1.7.2009 al 30.6.2011, la manutenzione, la gestione e la custodia del parco di Villa Adele e del verde pubblico comunale ricorrendo a proroghe illegittime del servizio e liquidando le relative prestazioni in violazione di norme di legge con costi maggiorati per le casse comunali.

La Procura rappresentava che in esecuzione della

delibera di Giunta comunale n. 166 del 15.12.2008 avente ad oggetto: "Convenzioni con Cooperative sociali di tipo "B" Linee di indirizzo", proposta dall'Assessore Placidi, il Comune di Anzio pubblicava sull'albo pretorio un avviso pubblico con cui richiedeva l'adesione delle cooperative sociali interessate ed al quale aderivano le cooperative P.A.N.A., Lo Spiraglio ed Equinozio. In data 21.4.2009 l'allora dirigente dott. Adriano La Murgia assegnava il servizio di manutenzione e pulizia di aree comunali, a tutte e tre le cooperative, con rispettivi ordini di servizio, cui seguiva la deliberazione n. 106 del 22.5.2006 con la quale si specificava che il rapporto aveva la durata di tre mesi, il corrispettivo veniva conteggiato sulle presenze orarie fino ad un massimo di 480 ore mensili complessivi di €. 8,640, più IVA, l'orario di lavoro era articolato su sei giorni lavorativi, con l'orario giornaliero di quattro ore, e con garanzia di presenza del personale anche la domenica, su richiesta del personale dell'U.O. comunale. Nell'ordine di servizio alla cooperativa P.A.N.A., si richiedeva che alla fattura doveva essere allegato il DURC, necessario per la liquidazione della quota mensile.

Alla scadenza, il Comune di Anzio proseguiva il

rapporto di lavoro soltanto con la P.A.N.A. dal mese di settembre 2009 al mese di ottobre 2009, secondo le modalità stabilite nel "foglio d'oneri" con 5 operatori per sei ore al giorno per sei giorni a settimana per un totale di 34 giorni (determinazione n. 262 del 24.9.2009), condizioni rinnovate per l'affidamento del servizio per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2009 (determinazione n. 370 del 24.11.2009); con le determinazioni assunte dall'ing. Dell'Accio Walter dirigente dell'Ufficio Ambiente, succeduto al dott. Murgia, veniva impegnata una somma complessiva di €. 68.040,00 al prezzo di €. 18,00 l'ora; venivano quindi liquidate fatture (fattura n. 7/2009,9/2009,10/2009,14/2009) per la somma complessiva di €. 74.233,44 presentate dalla cooperativa prive del DURC.

Con lettera 1769 del 18.1.2010, l'ing. Dell'Accio incaricava la P.A.N.A. a proseguire i lavori di manutenzione del verde di Villa Adele e del verde pubblico su tutto il territorio comunale dal mese di gennaio 2010 al marzo 2010 mantenendo le modalità gli obblighi e gli aspetti economici del precedente incarico e prorogato o rinnovato a ciascuna scadenza bimestrale e mensile il servizio per tutto il 2010, provvedendo a posteriori ad impegnare le somme e a

liquidare le relative fatture risultate prive di DURC (deter. N.66/2010, n.98/2010, 191/2010, n.244/2010, 301/2010, 311/2010, 36172010, 362/2010).

Per tutto il 2010 il Comune ha liquidato la somma di €. 301.321,18, di gran lunga superiore alla somma di €. 200.000,00 quale soglia prevista per la stipula delle convenzioni con le Cooperative sociali, tutte a trattativa privata, in deroga alla disciplina dei contratti della P.A. per lo svolgimento del servizio richiesto.

Successivamente, con determinazione n. 247 del 21.12.2010 il dirigente approvava l'avviso pubblico, il capitolato d'appalto e lo schema di domanda di ammissione per l'affidamento del servizio, con un importo a base d'asta di €. 170.000 ed impegnando la somma di €. 212.400 mentre con determinazione n.363 del 31.12.2010 impegnava la somma di €. 9.570 per garantire il servizio per il periodo precedente all'aggiudicazione della gara.

Anche per l'anno 2011, l'Ufficio Ambiente ha continuato a prorogare ininterrottamente il servizio di manutenzione del verde pubblico alla Cooperativa P.A.N.A ad ogni scadenza bimestrale sino al mese di giugno 2011, procedendo all'impegno e alla liquidazione delle fatture presentate dalla

Cooperativa (deter. N. 28/2011, n.363/2011, n.59/2011), senza accompagnamento del DURC.

Osservava il requirente che scaduta la prima assegnazione (31.8.2009), il dirigente aveva trattato solo ed esclusivamente con la cooperativa P.A.N.A. cui affidava il servizio di manutenzione gestione e custodia del parco di Villa Adele e del verde pubblico comunale, ininterrottamente, fino al 30.6.2011, al costo orario unitario di €. 18,00, da cui è derivato un danno economico al Comune di Anzio dovuto alla differenza di costi dei quali l'Amministrazione si sarebbe potuta avvantaggiare se il Dirigente avesse proceduto a norma di legge, con indizione di una nuova gara per l'affidamento del servizio.

Difatti, dall' 1.7.2011, alla P.A.N.A. subentrava la Cooperativa GI.VA., aggiudicataria della gara informale, indetta con l'avviso pubblico n.1395/201 del 14.1.2011, con affidamento del servizio al costo orario di €. 15,00, prezzo pagato anche alla Cooperativa "Il Quadrifoglio" (cfr. nota n. 36676 del 10.8.2011).

Tali comportamenti sono ritenuti forieri di danno costituito dalle seguenti poste:

-La prima coincide con la differenza di costo orario di €. 18,00 (IVA esclusa), rispetto al costo orario di

€. 15,00 riconosciuto alla Cooperativa GI.VA, a seguito di pubblica gara mentre le reiterate proroghe degli affidamenti avrebbero precluso all'Amministrazione di potersi avvantaggiare di un costo più conveniente, con elusione anche del divieto di frazionamento del valore stimato degli appalti di cui all'art. 29 del D. lgs. 163/2006.

-la seconda coincide con costi differenziati liquidati per le ore prestate a seconda che si svolgessero in giorni feriali o festivi, diurno e notturno, e per il contributo per un operaio specializzato, senza che alcuna differenziazione di tariffa oraria fosse stata prevista nell'offerta della Cooperativa e nella determinazione di incarico e senza il supporto di documentazione giustificativa della fatturazione differenziata delle ore di lavoro e dell'utilizzo di operaio specializzato.

Il danno ammonterebbe quindi ad €. 93.441,90 (IVA esclusa) relativo agli affidamenti alla cooperativa P.A.N.A. dal settembre 2009 -giugno 2011, di cui €. 87.681,90 per differenza del costo orario applicato alla P.A.N.A e alla GI.VA (€. 18- €. 15), incluse le maggiorazioni relative alle differenziazioni del costo per le prestazioni in giorni festivi e ore serali ed €. 5.760, relativo al costo dell'operaio specializzato

(prospetto), oltre IVA al 20% per un totale quindi di €. 112.130,28.

B) Con riferimento alla Cooperativa GI.VA. il requirente rilevava la liquidazione di costi maggiori non previsti nell'offerta né nel provvedimento di incarico.

Il Comune di Anzio aveva affidato alla Cooperativa GI.VA. il servizio di manutenzione dei parchi e dei giardini pubblici a seguito di gara informale di mercato n. 139572011 del 14.1.2011, come da determinazione dirigenziale n. 66 del 22.7.2011 per la durata di otto mesi (prorogato sino al 31.12.2013) per l'importo di €. 141.695,00, oltre IVA ed oneri di sicurezza, per un costo orario di €. 15,00 (IVA esclusa,) al netto del ribasso d'asta.

Nel capitolato speciale di appalto era previsto che il servizio prevedeva n. 7 operatori impegnati per sei ore a giorno su sei giorni a settimana ed un giorno di riposo, con turnazioni secondo fasce orarie prestabilite; si richiedeva la presentazione del DURC, non erano indicate differenze orarie, notturne, festive. Anche in tale caso, venivano riscontrate anomalie nella fatturazione delle prestazioni rese dalla Cooperativa GI.VA tra cui la mancanza di DURC, la differenziazione delle ore di lavoro prestate ad un

costo di €. 23,25, senza alcuna documentazione giustificativa di tali differenziazioni di costo.

Anche tale servizio veniva prorogato alle scadenze sino al 31.12.2013 con le medesime modalità seguite per l'affidamento del servizio alla P.A.N.A.

Il danno ipotizzato ammonta quindi ad €. 37.166,25 (IVA esclusa) relativo alle maggiorazioni della tariffa oraria, liquidate nonostante non fossero state previste nell'offerta e nel contratto di appalto (come da prospetto) rispetto al costo orario di €. 15,00 risultato dall'aggiudicazione, con le maggiorazioni dell'IVA, per un totale di €. 44.992,93, che aggiunto alla precedente posta di €. 112.130,28 determina il danno complessivo di €. 157.123,21.

La Procura, contestava al dirigente Dell'Accio di avere deliberatamente prorogato in maniera del tutto irrituale ed illegittima il servizio di manutenzione del verde a favore della Cooperativa PANA, violando il divieto di frazionamento dell'appalto di cui all'art. 29 del D. lgs 163/2006, omettendo di ricorrere ad una procedura di evidenza pubblica, che avrebbe consentito di affidare il servizio a costi inferiori rispetto a quanto liquidato alla cooperativa sociale P.A.N.A., come avvenuto per la Cooperativa GI.VA. e liquidando ad entrambe le Cooperative le c.d. maggiorazioni

orarie non previste nel capitolato di gara. Il dirigente avrebbe altresì operato senza il coinvolgimento di altri soggetti dell'Amministrazione apponendo il visto di congruità alle liquidazioni richieste dalle Cooperative sociali.

Tale condotta, connotata da dolo, reiterata nel tempo contravveniva a precise e puntuali disposizioni non solo del codice dei contratti pubblici ma anche di leggi nazionali in materia di DURC e di divieti di proroghe e rinnovi di contratti di pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e di servizi, e nel caso di cooperative sociali in violazione dell'art. 5 della legge 381/1991 che impone un affidamento entro la soglia di rilevanza comunitaria; contestava altresì la violazione delle procedure di spesa previste dal TUEL.

Con riferimento alla posizione dell'Assessore Placidi, la Procura evidenziava il ruolo di dominus avuto nell'intera vicenda, sin dall'inizio con la scelta di affidare a Cooperative sociali il servizio de quo, intrattenendo rapporti diretti con le maestranze e i dipendenti delle stesse, e su cui aveva di fatto una posizione di supremazia e controllo in ordine all'assunzione e alla gestione del personale, in cambio di voti, come risulta dalla documentazione

acquisita dalla polizia giudiziaria, di cui era in possesso l'Assessore, e riferita alle società cooperative affidatarie dei servizi municipali praticamente messe "sotto ricatto elettorale" dal Placidi da cui emergeva un presunto sistema di scambio di voti, consolidatosi nel tempo che si sarebbe concretizzato in promesse di lavoro a tempo determinato presso le Cooperative esercenti prestazioni di servizi a favore del Comune, in cambio di voti elettorali in prossimità delle elezioni amministrative svoltesi nel 2013.

In tale contesto, l'assessore avrebbe quindi svolto una gestione clientelare, delle cooperative e delle assunzioni, grazie anche all'apporto del dirigente ing. Dell'Accio che ha materialmente provveduto ad assegnare alle cooperative sociali il servizio di manutenzione del verde e del parco di Villa Adele, cagionando un danno al Comune di Anzio.

Le ingerenze dell'Assessore nelle procedure amministrative sarebbero avvalorate dalla documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza e posta a base dell'informativa di reato in ordine alla predisposizione del bando di gara per il servizio di raccolta dei rifiuti del Comune di Anzio, dati il cui possesso non è giustificato dalle competenze politiche

che spettano all'Assessore.

Il procedimento penale a carico del Placidi per l'ipotesi di reato di "abuso d'ufficio" in concorso con dirigenti ed amministratori del Comune di Anzio, nonché rappresentanti delle Cooperative sociali, è ancora pendente presso il tribunale di Velletri.

Pertanto, la Procura emetteva gli inviti a dedurre in data 31.7.2018 nei confronti di Dell'Accio e di Placidi, nelle rispettive qualità di dirigente dell'Ufficio Ambiente e Assessore all'Ambiente e Sanità i quali depositavano le proprie controdeduzioni chiedendo di essere sentiti oralmente, audizioni avvenute in date 12.11.2018 e 23.11.2018.

Le controdeduzioni degli invitati non sono state ritenute idonee a superare gli addebiti ad essi contestati dalla procura regionale che li ha tratti a giudizio per le ragioni ampiamente spiegate nella domanda. Con riferimento all'eccepita prescrizione, la procura ravvisava un "occultamento doloso" del danno stante le modalità con cui si sono realizzate le condotte di entrambi i convenuti che hanno richiesto specifiche attività di indagine, compendiate nella informativa del 11709/2014. Nel merito, confermava tutti gli addebiti contestati ritenendo non condivisibili le esimenti invocate dal convenuto

dell'Accio in ordine alle illegittime e arbitrarie proroghe del servizio de quo e alle irregolari liquidazioni effettuate, comprensive delle maggiorazioni, non riconosciute nei provvedimenti di affidamento del servizio, in relazione alla assenza di lucro delle cooperative sociali, affidatarie del servizio.

Per il Placidi la Procura confermava il ruolo avuto nella vicenda e il suo diretto coinvolgimento nell'attività amministrativa svolta dal responsabile del Servizio.

Chiedeva pertanto la condanna dei convenuti al risarcimento del danno di €. 157.123,21 da ripartirsi in parti eguali tra gli stessi.

I convenuti contestavano la fondatezza della pretesa risarcitoria pubblicistica avanzata dalla Procura regionale.

Il convenuto Placidi nella memoria del 10 maggio 2019 chiedeva il rigetto della domanda perché prescritta e perché infondata; in via subordinata, la riduzione dell'addebito tenuto conto del minimo contributo causale alla produzione del danno ad esso ascrivibile, senza rivalutazione monetaria e con riduzione dell'addebito in via equitativa.

Con riferimento all'eccezione di prescrizione, la

difesa sosteneva che il dies decorre dai singoli pagamenti per cui riteneva prescritto il danno di €. 112.130,28, corrispondente ai pagamenti effettuati alla cooperativa PANA nel periodo dal settembre 2009 a giugno 2011, poiché l'invito è stato notificato il 31 luglio 2018; per i pagamenti effettuati alla cooperativa GI.VA, quantificati in €.44.992,93, nel periodo dal luglio 2011 a luglio 2013, il danno andava limitato al periodo agosto -dicembre 2013 pari ad €. 7.796,30, di cui solo il 50% sarebbe addebitabile al convenuto Placidi e quindi nell'importo di €. 3.898,10.

In ogni caso, escludeva la configurabilità dell'occultamento doloso asserito dall'accusa per giustificare lo spostamento del decorso del termine di prescrizione richiesto dall'art. 1 comma 2 L. n. 20 del 1994 dalla informativa della Guardia di Finanza del 20 ottobre 2014 poiché i pagamenti sono avvenuti per effetto di proroghe illegittime in esecuzione di determinazioni dirigenziali e di atti di liquidazione resi pubblici, che per loro natura escludono la sussistenza di una concreta attività finalizzata a prevenire il disvelamento di un danno ancora in fieri ovvero a nascondere un danno prodotto, non provata, nella specie, dall'accusa, e ritenuta necessaria dalla

giurisprudenza contabile ivi richiamata.

Nel merito, la difesa escludeva un contributo causale del Placidi alla produzione del danno erariale, per come asserito dal requirente secondo il quale l'Assessore avrebbe svolto un ruolo di gestore di fatto delle Cooperative sociali P.A.N.A. e GI.VA e di intervento diretto sulle procedure amministrative per l'affidamento dei servizi di manutenzione del verde pubblico. La difesa negava tale assunto non emergendo dalla informativa della Guardia di Finanza le prove di un coinvolgimento del Placidi nella gestione delle Cooperative sociali né di interferenze nell'attività amministrativa di affidamento degli appalti, evidenziando che spetta alla dirigenza l'esercizio dei poteri di gestione e il conseguimento degli obiettivi stabiliti dall'organo politico negli atti di indirizzo generale di programmazione dell'amministrazione locale.

L'Ing. Dell'Accio eccepiva la prescrizione dell'azione erariale in quanto gli addebiti contestati risalgono al 2011 e 2013, non ravvisando nella specie, l'ipotesi di "occultamento doloso" del danno, atteso che gli atti posti in essere e contestati sono pubblici, notori e reiterati nel tempo, oggetto di controllo, conoscibili, per cui le palesate

illegittimità, apparivano conoscibili ab origine e l'amministrazione era a conoscenza dell'evento e della condotta del dirigente, nè dalle informative sono emersi artifici e raggiri volti a celare il danno cagionato dagli atti contestati al dirigente; nel merito, respingeva tutti gli addebiti contestati e chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto con liquidazione delle spese. Ha prodotto documentazione amministrativa; ha chiesto lo stralcio dei documenti della G.d. F. ovvero la relazione informativa del 4.9.2014 e l'informativa dell'11.7.2018 trattandosi di mera attività istruttoria non avente efficacia probatoria in quanto non assunta in sede dibattimentale, potendosi utilizzare diversamente i documenti ad esse allegati. Con riferimento ai rapporti tra il prevenuto e l'assessore Placidi la difesa ha sgombrato il campo da ogni illazione paventata dalla stessa Procura in ordine a forme di subordinazione o sottomissione del dirigente, affermando che il dirigente D'Accio ha operato in piena autonomia decisionale, senza alcuna partecipazione alle scelte politiche, né alcuna frequentazione oltre quella di un regolare rapporto istituzionale e di servizio intrattenuto con l'assessore Placidi, così come ha escluso particolari

rapporti con le stesse Cooperative sociali.

Circostanza peraltro riconosciuta dal GIP di Velletri che ha affermato che non vi è alcun elemento minimale indiziario dal quale possa desumersi un rapporto diverso tra il Placidi e il Dell'Accio tanto da spingere il secondo alla adozione di atti per favorire le aspettative del medesimo.

La difesa evidenziava talune circostanze esimenti della responsabilità amministrativa ad esso imputata:

- i ritardi nell'approvazione dei bilanci comunali e conseguentemente nella programmazione delle politiche di settore del Comune da parte degli organi a ciò deputati, che avevano determinato le proroghe del servizio di manutenzione, in assenza di coperture finanziarie per procedersi alle gare pubbliche;

- l'affidamento del servizio alle Cooperative sociali, tra cui la P.A.N.A., era stato disposto in origine dal dirigente Murgia, senza alcuna selezione comparazione o competizione, e il Dell'Accio, succeduto al Murgia, avrebbe utilizzato tale sistema di affidamento diretto alle cooperative sociali, mantenendo le medesime condizioni contrattuali, con la definizione del costo orario di €. 18,00 l'ora maggiorato di un euro per gli oneri diversi.

- escludeva, nella fattispecie, l'ipotesi di un

frazionamento artificioso dell'appalto ai sensi dell'art. 29, comma 4 del codice degli appalti, formulato in sede penale, sia un superamento della soglia comunitaria per effetto delle proroghe contestate allo stesso dirigente, ai sensi dell'art. 28 del codice.

- con riferimento ai criteri di quantificazione del maggior costo differenziale sostenuto dal Comune da cui si ricavano le poste di danno, la Procura non avrebbe tenuto conto che la Cooperativa ha natura sociale ed opera senza scopo di lucro per cui non avrebbe la capacità economica di tipo imprenditoriale puro, i servizi notturni e festivi non erano stati previsti ma andavano pagati secondo norma e contratto, il costo orario del personale ha tenuto conto delle tariffe elaborate dal Ministero del Lavoro, che rinviano alla contrattazione decentrata (CCNL), cui le singole cooperative hanno fatto applicazione nell'offerta, le proroghe appaiono giustificate dalla prosecuzione dei servizi che diversamente sarebbero stati interrotti stante l'assenza di bilanci approvati tempestivamente dall'Amministrazione e delle correlate risorse finanziarie assegnate agli uffici amministrativi indispensabili per procedersi a gara pubblica. Rilevava, infine, che solo con la modifica

all'art. 5 da parte della L. 190/2014 gli affidamenti alle cooperative sociali debbono avvenire mediante procedure comparative, non esistendo in precedenza alcun limite legale nella prosecuzione dei servizi, mentre i servizi aggiuntivi vanno esclusi dal valore dell'appalto. Escludeva l'elemento soggettivo del dolo nonché il danno per come quantificato dall'accusa.

Alla udienza di discussione dibattimentale del 30 maggio 2019, il P.M. si è espresso per l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, sostenendo che il dies a quo decorre dalla data del rinvio a giudizio, del 2016, o al più dalla informativa della G.d.F. del 2014, stante le modalità specifiche delle condotte dei prevenuti. Nel merito, sosteneva che il Dell'Accio aveva attestato la regolarità e congruità delle prestazioni rese dalle Cooperative sociali affidatarie del servizio di manutenzione del verde pubblico e contestualmente liquidato le relative spettanze. Osservava che costituisce un illecito amministrativo avere disposto numerose proroghe dell'affidamento del servizio pubblico senza gara e liquidato somme non dovute, prive di causa da cui è derivato un danno economico per il Comune di Anzio. Con riferimento al Placidi, ne confermava il ruolo di dominus dell'intera vicenda ( cfr. dichiarazioni rese al GIP di Velletri

in data 11.12.2017 ) cui era sottomesso il dirigente responsabile del servizio. Il P.M. confermava la configurazione dell'elemento del dolo a carico di entrambi i convenuti.

L'avv. Fiorillo si riportava a tutte le eccezioni e difese dispiegate negli scritti in atti; richiamava l'ordinanza del GIP che ha escluso qualsiasi sudditanza del dirigente ai voleri dell'Assessore Placidi; sottolineava la natura e gli scopi non di lucro perseguiti dalle cooperative sociali; confermava il costo orario di €. 18,00 come da tariffe stabilite dal Ministero del lavoro; evidenziava le circostanze in cui aveva operato il dirigente, tra cui i ritardi nell'approvazione dei bilanci e nell'assegnazione delle risorse, che giustificano le proroghe degli affidamenti del servizio alle cooperative sociali; il pagamento di servizi aggiuntivi era giustificato da situazioni eccezionali e non previste nel contratto; contestava le poste di danno richieste dall'accusa in quanto inesistenti e non provate; escludeva il superamento delle soglie comunitarie negli affidamenti. Concludeva per l'assoluzione dagli addebiti e, in via subordinata, nella riduzione del danno.

L'avv. Pisani richiamava la memoria in atti;

insisteva nell'eccezione di prescrizione dell'azione tenuto conto dei pagamenti effettuati dal Comune rispetto alla notifica dell''invito a dedurre avvenuta il 31 luglio 2018, escludendo l'ipotesi di occultamento doloso ravvisata dalla Procura. Con riferimento alla posizione del Placidi escludeva qualsiasi coinvolgimento del medesimo nell'attività amministrativa svolta dal dirigente Dell'Accio, in virtù della separazione esistente tra la sfera politica e la dirigenza pubblica nonché il ruolo di dominus ipotizzato nelle informative della Guardia di Finanza. Chiedeva pertanto l'assoluzione del convenuto.

Considerato in

#### DIRITTO

1.L'ipotesi accusatoria è relativa al danno alla finanza locale derivante da condotte di mala gestio negli affidamenti di servizi pubblici. La Procura regionale, difatti, ha contestato ai convenuti, nelle rispettive qualità, di aver posto in essere atti di rinnovo e proroga per l'affidamento del servizio della manutenzione dei parchi e giardini pubblici violando i principi posti dal Codice degli appalti, in tema di evidenza pubblica, e delle procedure amministrative di spesa.

Il danno è correlato ai maggiori esborsi sostenuti dal Comune per differenza di costo orario pari a €. 18,00 riconosciuto alla PANA rispetto al costo orario di €. 15,00 riconosciuto per lo stesso servizio alla Cooperativa GIVA, nonché per la fatturazione dei maggiori costi per "servizi aggiuntivi" (estivi, notturni, operaio specializzato) non previsti nell'offerta e nell'assegnazione dell'appalto.

2) In via preliminare di merito, va respinta la proposta eccezione di prescrizione, dovendosi osservare che il suo decorso non può non essere collegato alla scoperta degli illeciti, risalente al rinvio a giudizio dei prevenuti presso il Tribunale di Velletri disposto -in data 14 marzo 2016 -, per una fattispecie criminosa di concorso in abuso d'ufficio per i fatti aventi anche rilevanza sul piano erariale sicché, la decorrenza del termine, per consolidato orientamento, va ancorata a quel momento, in ragione della riconoscibilità all'esterno della condotta produttiva di danno e la concreta possibilità di esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa (ex art. 2935 c.c.). In relazione all'occultamento doloso del danno, conviene, tuttavia, precisare che l'attività intenzionale di occultamento è rinvenibile laddove il responsabile, od un terzo, si

sia comunque adoperato, anche a mezzo di un comportamento negativo, per impedire la conoscibilità od evidenza del fatto dannoso. Per quanto attiene, inoltre, alla conoscibilità, va altresì chiarito che essa denota la necessità di una completa esteriorizzazione del danno, che acquista rilevanza sul piano dell'astratta possibilità di percezione all'esterno in termini obbiettivi. Nella fattispecie, la scoperta degli illeciti è emersa nella loro completezza solo a seguito delle all'attività investigativa iniziata nel 2014 dalla Guardia di Finanza diretta a verificare la corretta applicazione delle normative nazionali e regionali allora vigenti (2009-2014) in ordine alle modalità di assegnazione, proroga e esecuzione del servizio di manutenzione e gestione del verde pubblico alle Cooperative sociali accreditate presso il Comune in base alla L. 381/1991. In particolare, dalle risultanze dell'attività di indagini espletate emergevano plurime violazioni di precise disposizioni legislative e comunitarie, nazionali e regionali in materia di divieti di proroghe e di rinnovi dei contratti della P.A. nella fornitura di beni e di servizi nonché le norme disciplinanti le procedure di spese negli enti locali. L'assunto difensivo circa la decorrenza del termine

prescrizionale dalle date dei singoli pagamenti - applicato dalla giurisprudenza in relazione alle ipotesi di responsabilità per danno diretto- non può trovare applicazione ad avviso del Collegio- nella fattispecie de qua.

Invero, il danno ipotizzato dalla Procura regionale - pagamento di corrispettivi illegittimi- è legato alle numerose proroghe dell'unico appalto concernente il servizio di manutenzione e cura del verde pubblico cittadino di cui le determinazioni di impegno e di pagamento rappresentano la fase meramente esecutiva della scelta operata dall'Ente. L'accusa ha evidenziato infatti che le ripetute proroghe del servizio venivano disposte con determinazioni dirigenziali, assunte dal Dell'Accio senza il coinvolgimento di altri funzionari del Comune, in violazione anche delle procedure di liquidazione delle maggiorazioni indebite, peraltro non ricavabili secondo l'ordinaria diligenza dal contenuto degli atti pubblici rivelatisi nella sostanza illegittimi, avvalorando di fatto, la sussistenza dell'occultamento doloso nell'agire dei convenuti volto ad impedire la conoscibilità degli effetti dannosi arrecati mediante l'assunzione di delibere illegittime.

L'eccezione di prescrizione del termine quinquennale

va pertanto respinta ove si consideri che la notifica dell'invito a dedurre avvenuta il 31 luglio 2018 risulta tempestiva sia rispetto alla data dell'informativa della Guardia di finanza del 4.9.2014 sia a quella del rinvio a giudizio del 14 .3.2016 non essendo maturato ancora il quinquennio di legge, non senza evidenziare che dagli atti di causa risulta che le proroghe sono state disposte da parte dell'ing. Dell'Accio anche nell'anno 2014 (annualità non contestata) a dimostrazione della sostanziale unicità della fattispecie causativa di danno erariale configurata dall'accusa.

Sempre in tema di prescrizione, il Collegio deve osservare che a fronte della peculiare prospettazione avanzata dal convenuto Placidi che rivendica una imputazione nella forma colposa e sussidiaria pur sostenendo l'esordio della prescrizione dalle date dei singoli pagamenti, il Collegio non può che richiamare la consolidata giurisprudenza contabile (sez. II n.6072014; n.641713, n.302/2012, sez. Veneto n. 107/15), secondo cui l'occultamento doloso del danno comporta il differimento del decorso del termine di prescrizione anche nei riguardi del convenuto a cui possa ascriversi una condotta meramente colposa.

3.Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei

termini di seguito specificati.

3.1 La disciplina applicabile ai rinnovi e alle proroghe.

La Procura ha contestato gli atti di rinnovo e proroga posti in essere tra 1.9.2009 al 30.6.2011 del contratto originario predisposto dal dott. Murgia (deceduto) giusta determinazione n.106 del 22.5.2009 per l'affidamento del servizio di cura e manutenzione dei parchi e giardini pubblici per la durata di tre mesi con un corrispettivo di €. 8.640 conteggiato in base alle presenze orarie fino ad un massimo di 480 ore mensili, alle cooperative sociali Equinozio, Lo Spiraglio e Pana. Le determinazioni di proroga hanno però riguardato, alla scadenza originaria, l'affidamento alla sola Cooperativa PANA (determinazioni n. 262 del 24.9.2009 e n. 370 del 24.11.2009, lettera n.1769 del 18.1.2010; determinazione n. 66 del 14.5.2010, determinazione n. 98 del 18.6.2010, n. 191 del 20.8.2010; n. 244 del 12.10.2010; n.301 del 31.12.2010; n.28 del 29.3.2011, det. N. 59 del 5.7.2011). Con determina n. 347 del 21.12.2010 il dirigente ha approvato l'avviso pubblico, il capitolato speciale d'appalto e lo schema di domanda di ammissione per l'affidamento del servizio, con un importo a base d'asta di €. 170.000,

servizio effettivamente assegnato alla cooperativa GIVA a far data dall' 1.7.2011 a seguito di gara informale per la durata di otto mesi, per l'importo di €. 141.695, per un costo orario di €. 15, 00, inferiore a quello praticato nei precedenti rinnovi alla cooperativa PANA (€. 18,00).

Nel valore economico complessivo di €. 15,00 offerto in sede di gara non erano comprese differenze di tariffe orarie, festive e notturne.

La Procura ha evidenziato che le proroghe disposte dall'ing. Dell'Accio alla cooperativa PANA hanno precluso all'Amministrazione comunale di potersi avvantaggiare di un costo più conveniente per lo svolgimento del servizio, attraverso regolari procedure di evidenza pubblica ed incorrendo nel divieto di frazionamento del valore stimato degli appalti pubblici previsto dall'art. 29 del D. lgs. 163/2006.

Difatti, in conseguenza delle proroghe dinanzi elencate, è risultata il solo anno 2010 una spesa complessiva di €. 301.321, superando ampiamente la soglia di €. 200.000,00 che, ai sensi dell'art. 5 comma 1 della legge 8 novembre 1991 n.381, giustificava la stipula di convenzioni a trattativa privata, in deroga alla disciplina in materia di

contratti della P.A., alle cooperative sociali, iscritte nell'Albo, come da delibera di G.M. n. 166 del 15.12.2008 avente ad oggetto "Convenzioni con cooperative sociali di tipo B (legge 381/1991-Linee di Indirizzo), proposta dall'Assessore Placidi che prevedeva, in caso di affidamento di servizi pubblici, le richieste di partecipazione di almeno tre cooperative sociali di tipo B, come verificatosi nell'affidamento originario del servizio de quo da parte del dirigente dott. Murgia.

La Procura non ha infatti contestato la scelta dell'Ente di ricorrere alle cooperative sociali per l'affidamento del servizio, ma bensì l'uso prolungato e reiterato delle proroghe alla medesima cooperativa sociale, in luogo delle tre affidatarie originarie, senza esperire alcuna gara -sebbene informale- tra le cooperative sociali iscritte nell'Albo pur mantenendo inalterate le modalità e gli obblighi e gli aspetti economici del precedente incarico predisposto dal dott. Murgia senza indicare i motivi e le ragioni di tale scelta, e prorogando il servizio con cadenza biennale e poi mensile.

Quanto alla disciplina applicabile va ricordato che secondo i principi generali emergenti dalla normativa di contabilità di Stato e dalla disciplina

contabile regionale e locale, i contratti pubblici per le forniture di beni e servizi devono avere termini e durata certi e non possono essere stipulati con onere continuativo per le finanze pubbliche, se non per ragioni di assoluta convenienza o necessità.

La riforma della materia ha accresciuto il convincimento, già espresso da parte consistente della giurisprudenza amministrativa e contabile (Cons. Stato, 31 ottobre 2006, n. 6452, 6457 e 6458; Cons. Stato, 15 luglio 2005, n. 3788), dell'anticomunitarietà" dei rinnovi (taciti o espressi) e delle proroghe dei contratti pubblici in quanto posti in essere in violazione degli obblighi di messa in concorrenza (in proposito, ad esempio, Cons. Stato, 31 ottobre 2006, n. 6462 e 3391/08), violazione dalla quale, peraltro, secondo una consistente parte della giurisprudenza contabile, può derivare anche un danno alla finanza pubblica definito quale "*danno alla concorrenza*" (*inter plures* C. conti, I app., 440/2012; II app. 198/2011; sez. Lombardia, 14 luglio 2006, n. 447; 598/09; 17 febbraio 2011, n. 109; sez. Umbria, 6 dicembre 2007, n. 256; 12 ottobre 2009, n. 122; sez. Puglia, 19 dicembre 2007, n. 768; sez. Piemonte, 3 novembre 2009, n. 221; 96/2012; 35 e 44/2011; sez. Abruzzo, 122/09;

23/2011), danno espressamente contestato dalla Procura regionale nel presente giudizio.

Con riferimento alle proroghe, secondo un certo orientamento dovrebbero essere vietate come il rinnovo essendo venuta meno ogni base normativa (Cons. Stato, 11 maggio 2009, n. 2882); per altra tesi dovrebbero ammettersi purché esse siano giustificate e temporalmente limitate dandosi rilievo al principio di continuità dell'azione amministrativa ( Cons. Stato, 3891/09).

Il Collegio ritiene di aderire all'orientamento che garantisce la realizzazione massima degli obiettivi europei di messa in concorrenza salvaguardando l'interesse delle imprese alla più ampia partecipazione nelle gare pubbliche tese a mettere sul mercato le utilità economiche derivanti dalle commesse pubbliche. Come affermato dall'accusa, è ormai pacificamente acquisito che il ricorso all'istituto della proroga, nell'arco di diversi anni, oltre ad essere contrario ai principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, previste dal codice dei contratti, atteso che l'istituto riveste carattere di temporaneità e di eccezionalità, si configura come un vero e proprio affidamento diretto.

Al riguardo, la costante giurisprudenza amministrativa riconosce il principio secondo cui la proroga (legittima) dei contratti pubblici deve intervenire prima della scadenza del termine contrattuale, altrimenti si configura l'affidamento di un nuovo contratto senza gara, circostanza che, in caso di cooperative sociali, come nella specie, presuppone un affidamento contenuto entro la soglia di rilevanza comunitaria. Tale vincolo è stato, nella specie, superato emergendo una spesa finale rendicontata di gran lunga superiore al limite di importo consentito (€ 200.000). Tale modus operandi ha determinato altresì la violazione del divieto di frazionamento del costo stimato degli appalti. Di qui l'illegittimità (che viene accertata dalla Sezione solo *incidenter tantum* ai soli fini del giudizio sulla colpa grave dei convenuti) degli atti di rinnovo e proroga posti in essere dal dirigente del Comune di Anzio.

3.2. Nel caso concreto, tuttavia, la Procura non si è limitata a prospettare la mera illegittimità degli atti di rinnovo e proroga per le ragioni sovra evidenziate ma ha contestato un ulteriore profilo di irregolarità del rapporto contrattuale con le cooperative P.A.N.A. e G.I.V.A., non emergente *ictu oculi* dalle determinate di affidamento del servizio

(proroghe), né dalle offerte di gara, da cui è scaturita la seconda posta di danno contestata dalla Procura regionale, costituita dalle "indebite maggiorazioni" relative alle non previste differenziazioni di costo delle prestazioni in base ai giorni festivi e per le ore serali e per il costo dell'operaio specializzato.

Come emerge dagli atti relativi al rapporto con la PANA, fermo restando il costo orario di €. 18,00, articolato su sei giorni di lavorativi, per quattro ore giornaliere, con i provvedimenti adottati dopo la scadenza del contratto, il dirigente Dell'Accio con le determinate 262/2009 e n. 370 del 24.11.2009 ha impegnato la somma complessiva di €. 68.040 (€. 22.032,00+46.008,00) e liquidata la somma €. 74.233,44; nel corso del 2010, il Comune ha liquidato complessivamente €. 301.321,18 superando la soglia di €. 200.000; le determinazioni di affidamento e dei relativi impegni di spesa sono state assunte dopo l'espletamento del servizio e dopo la presentazione delle fatture da parte della ditta che venivano contestualmente liquidate, sovvertendo la procedura di spesa prevista per gli enti locali (art. 182 e ss TUEL).

Per gli affidamenti avvenuti per l'anno 2011, con

determinazione n. 347 del 21.11.2010 l'ing. Dell'Accio ha approvato gli atti di gara per l'affidamento del servizio con un importo a base d'asta di €. 170.000, impegnando la somma di €. 212.400; nelle more dell'espletamento della gara, il servizio è stato svolto dalla cooperativa P.A.N.A. e riconosciuto con determinazioni dirigenziali con le quali sono state impegnate e liquidate le somme sulle fatture presentate dalla cooperativa.

Per il servizio prestato per i primi sei mesi del 2011 risulta liquidata la somma di €. 161.617,68.

3.3.A seguito della gara pubblica, il servizio è stato aggiudicato alla cooperativa GIVA al costo orario unitario di €. 15,00, inferiore a quello di €. 18, 00 praticato alla cooperativa PANA sin dal 2009. La differenza di costo orario (€. 3,00) costituisce quindi -ad avviso della Procura - il danno da "concorrenza" da addebitarsi al dirigente per non avere proceduto alla naturale scadenza dell'affidamento disposto dal dott. Murgia (9/2009) all'espletamento di una gara sebbene informale tra le cooperative iscritte all'Albo, gara effettuata solo nel 2011, spuntando un prezzo inferiore orario di €. 15,00. A tale posta di danno, vanno, poi, aggiunte le cd. maggiorazioni relative alle non

previste differenziazioni del costo delle prestazioni in base ai giorni festivi o per le ore serali e al costo dell'operaio specializzato, che nel complesso hanno determinato nel 2009/2010/2011 una spesa 93.441,90 (IVA esclusa) di cui €. 87.681,90 per differenza del costo orario e €. 5.760,00, relativo al costo dell'operaio specializzato.

Con riferimento al rapporto con la GIVA, nelle voci di costo che avevano concorso a determinare il valore economico complessivo di €. 15, 00 offerto in sede di gara non erano comprese differenze di tariffe orarie, festive e notturne. Anche in tal caso emerge una fatturazione differenziata di ore festive prestate (oltre all'assenza del DURC) nel periodo luglio 2011/dicembre 2011 di €. 37.166,25 (IVA esclusa), somma che aggiunta a quella di €. 93.441,90 determina un danno di €. 130.608,15 (al netto dell'IVA) ovvero di €. 157.123,21 (con IVA), richiesto nell'atto di citazione.

4) Al dirigente Dell'Accio la procura ha contestato la violazione delle regole previste dai contratti pubblici che, con riferimento agli affidamenti di servizi pubblici locali alle Cooperative sociali di tipo "B" perseguenti la finalità di inserimento nel

modo del lavoro di lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate richiedono comunque una gara informale a trattativa privata, nella specie, svolta soltanto nell'anno 2011 , dopo reiterate proroghe del contratto originario, alle medesime condizioni e alla stessa cooperativa, non adeguatamente motivate, né giustificate da particolari eventi; inoltre gli artificiosi frazionamenti, con cadenze mensili, hanno di fatto impedito al Comune di conoscere la reale entità della spesa necessaria per tale servizio rilevata soltanto a consuntivo al termine di ciascun periodo di proroga. L'assunto attoreo circa l'utilità per l'Ente pubblico della gara tra le diverse cooperative (peraltro espressamente richiesta dalla L. 190/2014 art. 1 comma 610 secondo cui "...Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione ed efficienza) che ha modificato il secondo comma dell'art. 5 L. 381/1991 ha trovato conferma nel conseguimento di un prezzo inferiore rispetto a quello in origine stabilito dal precedente dirigente (controfattuale).

Il riferimento del dirigente alle circostanze dei ritardi nell' approvazione dei bilanci dell'Ente nei

termini di legge, la mancata assegnazione del budget, non inficia la tesi dell'accusa. Invero, dette circostanze sono in parte smentite ove si fa faccia riferimento alle deliberazioni di Approvazione del Piano esecutivo di gestione per gli esercizi 2010-2011-2012 (depositate in atti) -che se pur adottate nel corso dell'esercizio- hanno comunque provveduto ad assegnare le risorse a ciascun centro di costo per gli interventi programmati e ciò non giustifica né il ricorso a reiterate proroghe del servizio di manutenzione del verde pubblico -affidato senza gara - né tanto meno la liquidazione a posteriori dei corrispettivi - secondo la dettagliata ricostruzione in fatto dei rapporti contrattuali instaurati con le Cooperative sociali- nella immediatezza delle scadenze di ciascuna proroga del servizio stesso. Gli elevati importi complessivamente liquidati alle Cooperative confermano poi il superamento dei vincoli posti dal Codice dei contratti per gli affidamenti alle cooperative sociali, oltre che smentire la carenza di risorse necessarie per la messa a gara del servizio stesso. Il convenuto ha altresì affermato di avere agito in piena autonomia e consapevolezza, disconoscendo qualsiasi ingerenza e condizionamento dell'Assessore al ramo, sig. Placidi, nella gestione

del servizio, pur risultando coinvolto nella vicenda penale insieme allo stesso Placidi e ai soggetti responsabili delle cooperative sociali in oggetto.

Con riferimento alla posizione dell'Assessore Placidi, dalle informative della Guardia di Finanza acquisite agli atti del giudizio, -la cui efficacia probatoria è ad oggi al vaglio del giudice penale- emerge, allo stato, un ruolo dominante del predetto nella gestione degli affari del proprio ramo (Ambiente, sanità), comprovato dalla copiosa documentazione amministrativa relativa ai rapporti tra l'Assessore, le cooperative sociali, e i responsabili delle stesse che utilizzava- secondo le accuse- a fini elettorali. Non v'è dubbio che -aldilà degli esiti del giudizio penale-, il ritrovamento presso luoghi privati della documentazione riguardante le cooperative sociali iscritte all'Albo comunale ed operanti nel territorio del Comune, oltre che la loro composizione, non appare giustificato dal ruolo pubblico rivestito dal convenuto stante il principio di separazione tra sfera politica e attività amministrativa riservata alla dirigenza e, comunque, ne evidenzia un coinvolgimento aldilà del ruolo pubblico rivestito dal medesimo.

Osserva il Collegio che la condotta del Placidi va

valutata in concreto alla luce dei fatti.

Nella memoria difensiva, il Placidi ha sostenuto la sua totale estraneità alla vicenda attesa l'esclusiva competenza del funzionario responsabile del settore Ambiente e del servizio finanziario, per cui ha escluso qualsiasi responsabilità anche a titolo di colpa grave.

Osserva il Collegio che la separazione tra l'attività di indirizzo politico e quella di gestione comporta che -come recita l'art. 107 del TUEL -, "i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti". I poteri spettanti agli organi di governo comportano non soltanto la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, ma anche la verifica che i risultati dell'attività amministrativa e della gestione rispondano agli indirizzi impartiti. Questa attività di verifica, nella quale si sostanzia il controllo politico amministrativo, è di fondamentale importanza, essendo logicamente propedeutica alla definizione degli obiettivi, sicchè la sua ingiustificata omissione integra gli estremi della colpa grave, trattandosi della funzione primaria

attribuita ad un pubblico amministratore. Nel caso in esame, la gravità della condotta omissiva è rafforzata dalla circostanza che il Placidi -come evidenziato dalla procura-, ha proposto l'istituzione dell'Albo delle Cooperative sociali di tipo "B" previste dalla Legge 381/1991, per cui era perfettamente a conoscenza della scelta del settore di affidare ad esse la gestione della cura e della manutenzione dei parchi pubblici, oltre che della spesa finale sostenuta dal Comune per tale servizio. Spettava invece all'assessore impartire le direttive necessarie per superare le difficoltà finanziarie che avrebbero indotto il dirigente a ricorrere -a suo dire- alle reiterate proroghe del contratto originario, causate dai ritardi nell'approvazione dei bilanci annuali.

5. Ritiene il collegio che il danno, quantificato in complessivi €. 130.608,15 ( al netto di IVA) debba essere ridotto di una quota astrattamente imputabile al responsabile del servizio finanziario e ai revisori, che non sono stati convenuti in giudizio. Il responsabile del servizio finanziario avrebbe dovuto e potuto evidenziare, da un lato le anomalie nelle procedure di spesa avendo il dirigente provveduto direttamente a liquidare i corrispettivi

con determinazioni di impegno e di liquidazione adottate dopo la presentazione delle fatture, in palese violazione delle procedure di spesa (art. 182 TUEL), avendo il Dell'Accio cumulato anche i poteri di spesa.

Anche i revisori non hanno svolto alcuna attività di controllo sulla gestione del servizio da parte del settore di competenza in presenza di proroghe e/o rinnovi disposti senza adeguata motivazione per un lungo periodo temporale, senza gara (art. 239 TUEL).

L'incidenza causale di tali condotte omissive è determinata dal collegio nella misura percentuale del 40%, portando ad euro 78.364,74 (senza IVA) l'ammontare del danno da ripartire tra gli odierni convenuti.

Valutata l'incidenza causale delle singole condotte, ritiene il collegio di dovere addebitare il danno nella misura del 40% al Dell'Accio e del 30% al Placidi.

Conclusivamente, il Dell'Accio va condannato all'importo di €.31.345,956 (al netto di IVA), il Placidi di €. 23.509,467 (al netto di IVA), potendosi imputare il residuo danno all'Ente per i ritardi nella programmazione di bilancio, l'assenza di controlli.

Il tutto oltre rivalutazione monetaria dall'ultima

proroga ed interessi legali dalla data di pubblicazione della decisione al soddisfo.

Alla soccombenza segue la condanna alle spese di giudizio a favore dello Stato che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando:

- respinge l'eccezione di prescrizione dei convenuti;
- condanna l'ing. Dell'Accio Walter al pagamento di €.31.345,956, e Placidi Patrizio al pagamento di €.23.509,467 oltre rivalutazione monetaria dalla ultima proroga ed interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo a favore del Comune di Anzio.

Alla soccombenza segue la condanna alle spese di giudizio a favore dello Stato che si liquidano in € 451,38 (quattrocentocinquantuno/38).

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 maggio 2019.

Il Presidente F.F.-Relatore

F.to Anna Bombino

Depositata in Segreteria il 12 luglio 2019  
Il Dirigente  
F.to Luciana Troccoli